

COMUNE DI SIMERI CRICHI

-Provincia di Catanzaro-

☎ - 0961/481003 - 481823

☎ - 0961/481244

PROT. 492

N° 04/2012 Reg: Ord.

Oggetto: Censimento obbligatorio dell'amianto/Eternit (Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14).

IL SINDACO

Premesso che:

- sul BUR n. 8 del 2 maggio 2011, suppl. straord. n. 2 del 4 maggio 2011, è stata pubblicata la L.R. 27/04/2011, n. 14, contenente norme, termini e modalità, anche ai fini dell'ottenimento di agevolazioni e contributi regionali ai fini della rimozione di manufatti contenenti amianto (eternit);

- da una stima visiva sul territorio comunale, si evince che le coperture in cemento-amianto sono presenti in svariate tipologie d'uso (tetti, canne fumarie, serbatoi, ecc.);

Considerato che da questo primo dato, emerge l'importanza - nelle more della costituzione della Unità Speciale Amianto (USA) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC) da parte della Regione - di affrontare, mediante anche la predisposizione del Piano Comunale Amianto (PAC), l'avvio delle procedure per la rimozione o per la messa in sicurezza delle coperture contenenti cemento-amianto, attraverso, ove necessario, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 12 comma 3 della legge n° 257/92.

Ritenuto che appare opportuno ricordare che in base alle principali norme che regolano la materia a livello statale è fatto obbligo:

- a)- da parte delle imprese che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche di manufatti e strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, di trasmettere annualmente all'ASP la relazione prevista dall'art. 9 della legge 257/92;
- b)- da parte dei proprietari degli immobili di comunicare all'ASP i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 5 della legge 257/92;
- c)- da parte dei proprietari o del responsabile dell'attività che si svolge, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, di adottare il programma di controllo prescritto all'art. 4 punto 4° del D.M. 06/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- d)- da parte dei proprietari, tenendo conto che i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Rilevato che questo Comune, nei termini richiesti dalla Legge Regionale n. 14/2011, deve procedere, per come regolamentato anche dall'art. 12 del D.P.R. 08/08/94 e dal DM 06/09/94, alla MAPPATURA E CENSIMENTO (DM 101/2003) degli edifici pubblici e privati utilizzati ad uso pubblico con presenza di amianto in matrice friabile.

Considerato che si ritiene necessario e urgente il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo

smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

Ritenuto che il censimento dovrà riguardare in maniera particolare:

- a)- Le imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto;
- b)- Le imprese di bonifica e smaltimento;
- c)- Gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva in cui sia presente amianto libero o in matrice friabile;
- d)- I capannoni dismessi con componenti in amianto soprattutto quando dislocati in prossimità di centri urbani;
- e)- Edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato, o dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi;
- f)- Le cave e le miniere in cui sono presenti affioramenti ofiolitici con serpentiniti.

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli sopra segnalati;

Sentiti l'Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale;

Visto il comma 5° dell'art. 12 della l. n° 257 del 27/03/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici e che, l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o di utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

Visto l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08.08.94, che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

Visto il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata L. 27/03/1992 n° 257;

Visto l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n° 4564, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996" e inoltre l'art.15.8 dell'allegato C suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";

Visto che la parte IV del D.Lgs. 152/2006, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Visto il D.M. n° 471 del 25/10/1999, Regolamento recante criteri, procedure e modalità, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004, n° 248;

Visto il T.U. n° 81/2008 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi, con comunicazione da presentare presso gli uffici del V Settore Tecnico o del IV Settore Vigilanza (Vigili Urbani).

Le comunicazioni, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno personalmente presentate al protocollo del Comune oppure spedite a mezzo raccomandata al Comune di Simeri Crichi "Settore Vigilanza/Tecnico", entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. In seguito, il Comune trasmetterà all'A.S.P. di Catanzaro tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che per la mancata comunicazione di cui sopra è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,29 a € 5.164,57, ai sensi della L. 27/03/1992, n° 257 – articolo 15, c. 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

1. Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio. Ad ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente: una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto; le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi; il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto; il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

2. In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà classificare il materiale presente come: a) integro; b) suscettibile di danneggiamento; c) danneggiato.

3. Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione da parte dell'ASP e presentazione degli atti tecnici previsti.

4. Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del comune di Simeri Crichi, può presentare segnalazione scritta, al Settore Tecnico o di Vigilanza.

5. Chiunque violi il divieto di abbandono dei rifiuti ai sensi degli art. 192 e 255 del D. Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Ai sensi dell'art. 257 del D. Lgs. n° 152/2006 "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo con rifiuti inquinanti è punito con l'arresto fino a due anni in caso di sostanze pericolose....."

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica dei controlli e della sorveglianza per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni previste dalla vigente normativa nei confronti dei trasgressori e/o degli inadempienti.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e nei luoghi consueti di affissioni pubbliche; nonché inviata al Responsabile dell'Area Tecnica, al Comando di Polizia Municipale e, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al locale Comando Stazione Carabinieri, all' A.S.P. di Catanzaro, all'Agenzia Regionale

Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.CAL.) di Catanzaro, alla Prefettura di Catanzaro e al Corpo Forestale dello Stato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 23 gennaio 2012

IL SINDACO
Prof. Marcello BARBERIO

